


Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 30 DIC. 2024 immediatamente esecutiva: ~~SI~~ **NO** 1

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025-

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10:42 nella sede Municipale si è riunito, in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello del Presidente risultano :

			Presenti	Assenti
1	Presidente	CURIA FILIPPO	X	
2	Consigliere	LAVERSA TIZIANA	X	
3	Consigliere	TESPI ANGELO		X <i>giust.</i>
4	Consigliere	PROFETA CONCETTA	X	
5	Consigliere	SUFFIA GIANLORENZO	X	
6	Consigliere	MIRABELLA ALESSANDRA	X	
7	Consigliere	CATALANO GIUSEPPE	X	
8	Consigliere	GANGI SILVIA		X <i>giust.</i>
9	Consigliere	GANGI SONIA	X	
10	Consigliere	PALERMO ZAGARA	X	
11	Consigliere	RACCUGLIA VALENTINA	X	
12	Consigliere	DONATO MARIA	X	
TOTALE			10	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel SOTERA

Assume la Presidenza del Consiglio Filippo CURIA

Risultato che i Consiglieri sono in numero legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 53 L.R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i responsabili dei servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole alla proposta, come in atti.

La seduta è Pubblica

Il Consigliere anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal , per¹ giorni consecutivi.

Aidone, li _____

Il Messo Comunale

timbro

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1 L.R. 44/91).
- essendo trascorsi _____ dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, li _____

timbro

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

“IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025”.

Il Presidente del Consiglio espone come l'imposta IMU resta uguale, quindi è una conferma.

Il Consigliere Gangi Sonia interviene dicendo che si astengono in merito alla proposta, ma si garantirà la votazione favorevole circa la immediata esecutività.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione la proposta, che a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza dei presenti con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri favorevoli n. 6: Curia, Laversa, Profeta, Suffia, Mirabella, Catalano.

Consiglieri contrari :Ø

Consiglieri astenuti n. 4: Gangi Sonia, Palermo, Raccuglia, Donato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata esecutività della delibera, che a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza dei presenti con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri favorevoli n. 7: Curia, Laversa, Profeta, Suffia, Mirabella, Catalano, Palermo.

Consiglieri contrari :Ø

Consiglieri astenuti n. 3: Gangi Sonia, Raccuglia, Donato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **“IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025”;**

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile sulla stessa in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile sulla stessa in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

Uditi i vari interventi;

Preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportati;

DELIBERA

1. **Di approvare**, a maggioranza dei votanti, la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA DETERMINAZIONE**

ALIQUOTE PER L'ANNO 2025", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **Di dichiarare** la delibera immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

COMUNE DI AIDONE
Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N° 45 del 13/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2025 -

Data: 13/12/2024

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria

Dott.ssa Delfa Moravia

L'ASSESSORE AL RAMO

Approvata nella seduta del : 30-12-2024

Immediatamente esecutiva :



IL PREFABENTE
Luigi C...

Abel Sot...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dal comma 738 al comma 783;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto, a partire dal 2021, una nuova agevolazione che riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia;
- la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,50% (imposta ridotta al 37,50%) ex articolo 1, comma 743, della Legge 30.12.2021, n. 234;

Atteso che il comma 757 dell'articolo 1 della L 160/2019 prevede quanto segue:

- In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

Visto il D.M. 6 settembre 2024. "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria" Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Atteso che:

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 ...";
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Preso atto che:

- con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'articolo 6-ter del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali»;
- è stata diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del prospetto di cui sopra;
- il MEF con comunicato del 31.10.2024 ha precisato che per l'anno 2025: Come anticipato nel comunicato del 27 settembre 2024 è disponibile, all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025;

Ritenuto pertanto, necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2025 nella misura già prevista per l'anno 2024;

Ravvisata l'opportunità di tenere conto di quanto disciplinato dalla Legge 27.12.2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni nell'ambito della gestione dell'imposta e di quanto previsto dal Regolamento IMU già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 172, comma 1, lettera c);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

Per i motivi in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di approvare il prospetto aliquote come elaborato sul portale federalismo fiscale e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto, per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che le aliquote per l'anno 2025 sono quelle di cui al prospetto allegato;
3. Di dare atto che, l'imposta verrà versata in due rate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre);
4. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto-legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (Ministero dell'Economia e delle Finanze);
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 12 della L.r.44/1991.

Prospetto aliquote IMU - Comune di AIDONE - ID Prospetto 5477 riferito all'anno 2025

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
7. Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da SI anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 13/12/2024



Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Delda Moravia

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 13/12/2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Delda Moravia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, 13/12/2024

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Delda Moravia

Prospetto aliquote IMU - Comune di AIDONE

ID Prospetto 5477 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 11:50:35



Messaggio numero 50988 del 19-12-2024 ora 09:35

Mittente

Misuracca Concetta

Destinatario

Deida Maria Filippa Moravia

Oggetto

Prot. (A) n.9976 - POSTA CERTIFICATA: invio verbale n.25 del 18/12/2024 - Parere su Imposta Comunale propria (IMU) - Conferma determinazione Aliquote per l'anno 2025. -
9976 del 19-12-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: invio verbale n.25 del 18/12/2024 - Parere su Imposta Comur - Conferma determinazione Aliquote per l'anno 2025. -

Mittente : CURRENTI ROSETTA

Mail mittente : currentirosetta@pec.it



COMUNE DI AIDONE (EN)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n.25 del 18/12/2024

- Parere del Revisore Unico dei Conti su Imposta Comunale Propria (IMU) - Conferma determinazione aliquote per l'anno 2025.-

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 19:30 si è autoconvocato presso il proprio studio professionale sito in Giarre (CT) in Via Pietro Eremita n.1 il Revisore Unico dei Conti dott.ssa Rosetta Currenti, nominata con Delibera di C.C. n.09 del 29/05/2024 resa immediatamente esecutiva.

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Aidone, ai sensi e per gli effetti dell'art.239, 1° comma lettera b) del D.Lgs. 267/2000:

Presa in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13.12.2024 ricevuta a mezzo P.E.C in data 17.12.2024 avente ad oggetto "*Imposta Comunale Propria (IMU) - Conferma determinazione Aliquote per l'anno 2025* - corredata di pertinente documentazione.

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

Considerato che la Legge n.160 del 2019 all'art.1 dispone quanto segue:

- al comma 754 fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 748 fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 749 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- al comma 750 fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 744 prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per entrambi gli immobili previa dimostrazione della residenza anagrafica e della effettiva condizione di dimora abituale;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

➤ al comma 1, lett. c) è previsto che l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

➤ al comma 760 prevede per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

➤ al comma 747, lett. c) prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

- al comma 747, lett. a) e b) prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico od artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020 prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%.

Il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto una nuova ipotesi di esenzione dall'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio ed invasione di terreni od edifici (articolo 1, comma 81, di modifica dell'articolo 1, comma 759, della Legge 160/2019) od iniziata azione giudiziaria penale.

Visto che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Visto che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di compilare il Prospetto delle aliquote obbligatorio e vincolante per tutti i Comuni già a partire dal 2025. Detto Prospetto rappresenta parte integrante e sostanziale della delibera stessa e in assenza del quale il contenuto della predetta delibera è priva di effetti;

Visto il D.M. 6 settembre 2024 "l'integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU);

Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L. n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si intendono approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2025 nella misura già prevista per l'anno 2024;

Tenuto conto che il Prospetto aliquote IMU - Comune di Aidone - ID Prospetto 5477 riferito all'anno 2025 riporta le seguenti aliquote:

Aliquota	Misura
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett.c), n.6), della legge n.160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Nel superiore Prospetto sono state indicate delle precisazioni per come meglio dettagliate in calce dello stesso allegato alla proposta di delibera al Consiglio Comunale di cui trattasi. Ai sensi dell'art.1, comma 764 della legge n.160 del 2019, in caso di discordanza tra il superiore Prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

CONSIDERATO CHE:

- l'ultimo Bilancio di previsione approvato risulta essere il 2018/2020 come da Delibera n.12 del 15/02/2019;
- l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 03.12.2020;
- Il Ministero dell'Interno con Nota Prot. N.0168414 dell'11.11.2024 non ha approvato l'ipotesi del bilancio riequilibrato 2019-2023 deliberato dal Consiglio Comunale con Atto n.25 del 12.08.2024;
- per quanto sopra permane per il Comune di Aidone lo stato di dissesto finanziario e l'obbligo del rispetto di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 251 del D.Lgs. N.267/2000 secondo cui:".....il

consiglio dell'ente.....è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza all'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti soliti urbani, le aliquote e le tariffe in base alla misura massima consentita".

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Delda Moravia in data 13.12.2024;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Delda Moravia in data 13.12.2024;

Tutto ciò premesso, l'**Organo di Revisione** in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

esprime

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione relativa all'Imposta Comunale Propria (IMU) anno 2025 - Conferma determinazione aliquote per l'anno 2025.-

raccomanda

al Responsabile dell'Area Finanziaria di monitorare costantemente nel corso dell'anno di riferimento le relative Entrate al fine di assicurare all'Ente la massima riscossione quale contributo all'effettivo risanamento finanziario dell'Ente.

Letto approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene trasmesso a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aidoneonline.it.

Il presente verbale dovrà essere notificato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il Revisore Unico dei Conti *

(F .to dott.ssa Rosetta Currenti)

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*